

Poteri del giudice nell'azione giudiziaria anti-discriminazione

Riflessioni sulla giurisprudenza italiana alla luce degli obblighi del diritto europeo

Giulia Dossi



IL QUADRO EUROPEO

- Principio di non discriminazione: principio generale del diritto dell'Unione
- Effettività della tutela giurisdizionale contro le discriminazioni
- Direttiva 2000/43/CE art. 7; *considerando* 19, 20, 21, 25, 26
- Direttiva 2000/78/CE art. 9; *considerando* 29, 30, 31, 35



SANZIONI

- Direttiva 2000/43/CE art. 15
- Direttiva 2000/78/CE art. 17

Gli stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni, che possono prevedere un risarcimento dei danni, devono essere **effettive, proporzionate e dissuasive**



SANZIONI

- Corte di Giustizia 10 luglio 2008, c-54/07 *Feryn*.
Le prescrizioni di cui all'art. 7 Direttiva 2000/43/CE costituiscono soltanto prescrizioni minime; la direttiva non preclude agli Stati membri di introdurre o mantenere, per quanto riguarda il principio della parità di trattamento, disposizioni più favorevoli
La Direttiva 2000/43/CE non impone sanzioni specifiche, ma lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere tra le varie soluzioni idonee a garantire che la tutela giurisdizionale sia effettiva ed efficace.



RIMEDI

- **Tutela specifica ripristinatoria**

mira a ristabilire le condizioni di fatto e di diritto che caratterizzavano la situazione del soggetto leso prima della violazione

- **Tutela risarcitoria**

mira a porre il patrimonio nella stessa consistenza che esso avrebbe avuto ove non si fosse verificato l'inadempimento o l'illecito

LA NORMATIVA ITALIANA DI RECEPIMENTO

- D.lgs. 215 / 2003 art. 4 comma 4
 - D.lgs. 216 / 2003 art. 4 comma 5
- con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice può:
- provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale
 - ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, nonché la rimozione degli effetti
 - adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate



ART. 28 D.LGS. 150/2011

- Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può:
 - condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale
 - adottare, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti
 - ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole
 - ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate



ART. 28 D.LGS. 150/2011

Altre sanzioni:

- pubblicazione del provvedimento, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, a spese del convenuto
- revoca o esclusione da agevolazioni finanziarie o creditizie concesse dallo Stato o da enti pubblici o esclusione dagli appalti di opere, forniture e servizi (art. 44 comma 11 d.lgs. 286/1998 n. 286)

PIANO DI RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI

Art. 28 d.lgs 150/2011

- ❑ discriminazioni collettive e individuali
- ❑ funzione preventiva
- ❑ sanzione penale solo in caso di azione ex art. 44 d.lgs. 286/1998
- ❑ art. 614 bis c.p.c.

Art. 37 d.lgs.198/2006

- ❑ discriminazioni collettive
- ❑ funzione (anche) ripristinatoria
- ❑ sanzione penale + misura coercitiva patrimoniale



AZIONE ANTIDISCRIMINATORIA E P.A.

- Giurisdizione
- Poteri del giudice ordinario nei confronti della P.A.



PRESTAZIONI SOCIALI

- Direttiva 2000/43/CE art. 3 comma 1 lett. f)
- D.lgs. n. 215/2003 art. 3 comma 1 lett. g)
- D.lgs. n. 286/1998 art. 43 comma 2 lett. c)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

AZIONE INDIVIDUALE

- mero accertamento
- ordine di eliminare l'atto discriminatorio
- ordine di esaminare la domanda dell'attore di riconoscimento della prestazione
- ordine di porre in essere ogni ulteriore atto amministrativo idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione
- condanna dell'ente pubblico ad attribuire la prestazione all'attore anche per il passato

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE


AZIONE COLLETTIVA

- pubblicazione del provvedimento
- ordine di adottare per il futuro misure che non creino ulteriori situazioni di disparità di trattamento
- ordine di riconoscere il beneficio a tutti i soggetti (anche non individuabili) interessati dalla discriminazione



ACCESSO AL LAVORO

- Direttiva 2000/43/CE art. 3 comma 1 lett. a)
- Direttiva 2000/78/CE art. 3 comma 1 lett. a)
- D.lgs. n. 215/2003 art. 3 comma 1 lett. a)
- D.lgs. n. 216/2003 art. 3 comma 1 lett. a)
- D.lgs. n. 286/1998 art. 43 comma 2 lett. e)



RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO

- Concorsi
- Procedure di stabilizzazione



RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO

- Tutela specifica e tutela per equivalente
- Limiti posti dall'autonomia negoziale e dalla libertà di iniziativa economica
- Possibili conflitti tra lavoratori